

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 44

16 novembre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PARMA,
MANFREDINI, CORRADI

REVISIONE DEI "PIANI DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA SPESA CONSORTILE" DEI CONSORZI DI BONIFICA

Oggetto consiliare n. 737

RELAZIONE

I Consorzi di bonifica, sono oggetto di reiterate contestazioni connesse nel contesto dei grandi temi dello scolo delle acque in eccesso, della difesa del suolo e della tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

Ad oggi la conduzione dei Consorzi di bonifica è prerogativa del mondo agricolo, che dal suo canto non si preoccupa di attribuire ai Consorzi stessi la qualifica di Enti di autogoverno e di "partecipazione".

Inoltre i Consorzi tramite i "Piani di classifica" domestici, dettano gli indici di beneficio tratti dai beni immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza di ciascun comprensorio di bonifica, e conseguentemente, avanzano infondate pretese creditorie nei confronti dei proprietari, specie "extragricoli", dei beni stessi. Queste imposizioni non hanno comportato e non comportano una maggiorazione di entrate da destinare a più incisivi interventi di bonifica, si consideri infatti che, in Emilia-Romagna, i cosiddetti beni "extragricoli" sono sottoposti a contribuzioni con casi anche superiore al 50% dell'importo totale dei ruoli annuali di contribuenza consortile di bonifica. Tale risultato deriva, oltre che della mancanza di beneficio diretto e specifico, dall'inesistenza di una contabilità dei vari servizi per "centri di costo" – che invece caratterizza il controllo di gestione degli Enti locali (DLgs 25/2/1995, n. 77, artt. 11, 40, 71) – centri che devono trovare la propria regolamentazione in sede d'adozione dei "Piani di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile".

Per quanto riguarda l'esclusione dall'assoggettamento a contributo di bonifica degli immobili serviti da pubblica fognatura è illegale discriminare tra la qualità delle acque (depurate o meteoriche) qualora immesse nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

Precisiamo che l'eliminazione delle illegalità impositive non può comportare compromissione al sostegno finanziario dei Consorzi di bonifica, giacchè, per il prescritto principio della totale copertura della spesa di cui all'art. 8 del DPR 947/62, l'importo complessivo della contribuzione resta, e deve restare, comunque inalterato, poiché l'Ente di bonifica deve informare la propria gestione finanziaria al criterio del "riparto" degli oneri tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio "diretto e specifico" dalla bonifica, ovvero al criterio del pareggio tra spesa ed entrata.

L'unico, ma equitativo risultato di una ripristinata legalità non sarà pertanto la perdita di quote importanti di contribuzione, bensì un giusto ritorno ai precedenti livelli di contribuzione (in valori di potere d'acquisto) per tutti coloro che, pur godendo anche di rilevanti incrementi di valore fondiario e di reddito (dati dalla differenza di valore tra terreno acquitrinoso o vallivo e terreno bonificato, oppure tra terreno servito da impianti di irrigazione e terreno che ne è privo), ancor oggi "beneficiano" di riduzione per effetto dell'illegittimo ampliamento della base contributiva.

I principi informatori di giustizia contributiva, che caratterizzano le predette direttive, dovrebbero trovare ingresso anche in una nuova regolamentazione sulla bonifica della nostra Regione, perché sarebbe iniquo fossero mantenute in vigore disposizioni in aperto contrasto con i predetti principi di giustizia contributiva.

Questo progetto di legge, diviso in quattro Titoli e 48 articoli ridisegna i piani di classifica degli immobili in base al riparto della spesa consortile.

PROGETTO DI LEGGE**TITOLO I – SERVIZI CONSORTILI E IMPUTAZIONE DELLA SPESA****CAPO I – Piano di gestione**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Piano di gestione

CAPO II – Spesa consortile e centri di costo

- Art. 3 – Spesa consortile
Art. 4 – Individuazione dei centri di costo
Art. 5 – Spesa direttamente imputabile ai bacini o macrobacini idraulici di scolo
Art. 6 – Spesa direttamente imputabile a bacini e macro bacini idraulici di difesa dalle acque
Art. 7 – Spesa direttamente imputabile ai bacini e macro bacini irrigui
Art. 8 – Attribuzione della spesa non imputabile direttamente
Art. 9 – Spesa totale relativa a ciascun bacino e macro bacino

TITOLO II – COPERTURA DELLA SPESA CONSORTILE**CAPO I – Copertura e riparto della spesa**

- Art. 10 – Copertura della spesa idraulica di scolo
Art. 11 – Riparto della spesa idraulica di scolo a carico dei consorziati

CAPO II – Determinazione del beneficio idraulico di scolo: perimetrazione ed altre operazioni preliminari

- Art. 12 – Metodologia di perimetrazione e di attribuzione dell'indice di beneficio
Art. 13 – Aree urbane servite da fognature pubbliche

CAPO III – Determinazione del beneficio idraulico di scolo: situazioni particolari

- Art. 14 – Aree non beneficiate da escludere dalla base contributiva
Art. 15 – Contributi tramite canoni

CAPO IV – Parametri tecnici per la determinazione dell'indice del beneficio idraulico di scolo

- Art. 16 – Parametri tecnici

- Art. 17 – Indice di soggiacenza
Art. 18 – Altimetria
Art. 19 – Clivometria
Art. 20 – Pluviometria
Art. 21 – Indice di comportamento idraulico di scolo
Art. 22 – Determinazione dell'indice di comportamento idraulico di scolo
Art. 23 – Indice di efficienza del servizio

CAPO V – Determinazione della base imponibile per il riparto della spesa idraulica di scolo

- Art. 24 – Base imponibile
Art. 25 – Superfici scolanti relative ai terreni
Art. 26 – Superfici scolanti relative ai fabbricati
Art. 27 – Superfici scolanti relative a strade, ferrovie, aeroporti, ecc.

CAPO VI – Copertura della spesa idraulica di difesa dalle acque

- Art. 28 – Spesa idraulica di difesa dalle acque
Art. 29 – Opere idrauliche eseguite per la bonifica
Art. 30 – Riparto della spesa idraulica di difesa dalle acque a carico dei Consorziati

CAPO VII – Determinazione del beneficio idraulico di difesa dalle acque: perimetrazione ed altre operazioni preliminari

- Art. 31 – Metodologia di perimetrazione e di attribuzione dell'indice di beneficio

CAPO VIII – Parametri per la determinazione dell'indice di beneficio idraulico di difesa dalle acque

- Art. 32 – Difesa dalle acque

CAPO IX – Determinazione della base imponibile per il riparto della spesa idraulica di difesa dalle acque

- Art. 33 – Superfici relative ai terreni
Art. 34 – Superfici relative ai fabbricati
Art. 35 – Superfici relative a strade, ferrovie, aeroporti, ecc.

CAPO X – Copertura della spesa irrigua

- Art. 36 – Computazione
Art. 37 – Ripartizione degli oneri irrigui: tariffa monomia (metodo semplificato) e tariffa binomia (metodo standard). Base imponibile

- Art. 38 – Base imponibile per il beneficio effettivo
 Art. 39 – Determinazione degli indici di quantificazione del beneficiario irriguo

TITOLO III – DIRETTIVE GENERALI

CAPO I – Definitività dei criteri e contribuenza

- Art. 40 – Definitività dei criteri per la determinazione degli indici di beneficio
 Art. 41 – Conguaglio della contribuenza
 Art. 42 – Contribuenza di limitata entità
 Art. 43 – Divieto di imposizione di minimi di contribuenza

CAPO II – Documentazione da allegare al “Piano di Classifica”

- Art. 44 – Opere idrauliche di scolo delle acque meteoriche in eccesso
 Art. 45 – Opere idrauliche di difesa dalle acque eseguite per la bonifica o in gestione alla bonifica
 Art. 46 – Opere adibite al servizio di adduzione, circolazione e distribuzione dell’acqua irrigua

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 – Revisione dei “Piani di classifica”

ALLEGATI

TITOLO I SERVIZI CONSORTILI E IMPUTAZIONE DELLA SPESA

CAPO I Piano di gestione

Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. La presente legge stabilisce i principi e i criteri direttivi che i Consorzi di bonifica operanti nella Regione devono osservare per procedere alla revisione dei vigenti “Piani di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile”.
2. I Consorzi di bonifica devono svolgere la loro attività secondo le regole di buona amministrazione, predisponendo gli atti contabili fondamentali in uso presso gli Enti pubblici economici, e uniformandosi a specifici “Piani di

gestione”, autonomamente predisposti ed in cui devono essere previsti ed elencati gli obiettivi perseguiti e le risorse impegnate.

3. La relativa spesa deve sempre trovare copertura di bilancio.

4. Il Piano di classifica revisionato secondo le norme contenute nella presente legge deve contenere criteri, parametri e riscontri oggettivi, per la copertura della spesa consortile.

Art. 2

Piano di gestione

1. Il “Piano di gestione”, che costituisce il programma delle attività consortili, deve individuare analiticamente:

- a) i servizi consortili;
- b) gli obiettivi dei servizi;
- c) le attività preventivate per garantirli;
- d) la previsione delle risorse necessarie a tale scopo;
- e) i costi relativi (preventivo di spesa) e i mezzi di copertura.

2. Ai fini di una imputazione trasparente e rigorosa della spesa, il Piano di Gestione deve essere organizzato per singolo Servizio consortile, relativamente ad ogni Servizio, per zone omogenee o unità territoriali: bacini e macro bacini.

3. I bacini e i macro bacini devono essere individuati con riferimento alla superficie su cui insistono gli immobili che traggono beneficio da un raggruppamento funzionale di opere pubbliche di bonifica.

4. Le opere pubbliche di bonifica sono distintamente individuate e censite secondo le seguenti categorie:

- a) opere idrauliche di scolo delle acque meteoriche in eccesso;
- b) opere idrauliche di difesa dalle acque eseguite per la bonifica o in gestione alla bonifica, rientranti nella classificazione e relativi regimi manutentori stabiliti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”) e dalla Legge 13 luglio 1911, n. 774 (“Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni”);
- c) opere adibite al servizio di adduzione, circolazione e distribuzione dell’acqua irrigua.

5. Le eventuali opere aventi funzione promiscua, idrauliche di scolo e idrauliche di difesa o idrauliche di scolo e irrigue, sono attribuite percentualmente alle categorie interessate in proporzione al loro utilizzo.

CAPO II

Spesa consortile e centri di costo

Art. 3

Spesa consortile

1. La revisione dei Piani di classifica ha come presupposto che la spesa consortile venga organizzata per "centri di costo", relativi a ciascun bacino o macro bacino delle diverse categorie di opere pubbliche di bonifica.

2. Al bacino o macro bacino è attribuita altresì la quota parte della spesa di gestione di eventuali opere pubbliche a servizio di due o più bacini o macro bacini.

3. Nell'ambito dell'attività consortile, le spese sostenute sono distinte nelle seguenti:

– spese specifiche (direttamente imputabili alle sopra indicate singole categorie di opere pubbliche di bonifica) quali:

- a) personale dedicato a compiti di sorveglianza, esercizio e/o manutenzione;
- b) consumi (energia, mezzi, materiali, combustibili e lubrificanti);
- c) servizi (di officina, terzisti);
- d) noli;
- e) ammortamenti;
- f) progettazione e direzione lavori per la parte non rientrante nel finanziamento pubblico;

– spese generali (non imputabili direttamente alla singola opera pubblica di bonifica):

- a) funzionamento organi di amministrazione;
- b) servizi amministrativi:
 - direzione
 - segreteria
 - contabilità
 - gestione del personale
 - oneri diversi
- c) servizi tecnici generali: pianificazione e gestione delle risorse consortili.

4. Gli eventuali attivi di gestione derivanti dalla esecuzione di opere a finanziamento pubblico devono essere posti a diminuzione del totale delle spese generali.

5. L'individuazione delle spese dirette ed indirette e l'insieme delle spese generali, deve essere contenuto entro limiti del 20% del totale delle spese consortili.

Art. 4

Individuazione dei centri di costi

1. I centri di costo concernono i servizi afferenti a ciascun bacino e macro bacino relativi ad ognuna delle categorie di opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 2, com-

ma 4 della presente legge, considerando gruppi a se stanti delle opere stesse.

2. Dai costi di gestione dei bacini o macro bacini sono da dedurre i finanziamenti regionali concernenti la manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica che ricadono nelle relative zone territoriali.

3. L'individuazione dei bacini deve avvenire tramite l'esame:

- a) della distribuzione di opere, manufatti e/o sistemi di opere;
- b) della pianificazione degli interventi;
- c) dell'organizzazione del servizio di manutenzione e di esercizio;
- d) della conformazione fisica e altimetrica del territorio.

4. Qualora indispensabile, l'aggregazione di due o più bacini in unità funzionali di più vaste dimensioni (macro bacini) deve avvenire attraverso la verifica dei seguenti parametri:

- a) tipologia di distribuzione delle opere pubbliche di bonifica;
- b) organizzazione del servizio di manutenzione;
- c) gestione dell'esercizio degli impianti;
- d) caratteristiche delle zone servite.

Art. 5

Spesa direttamente imputabile ai bacini e macro bacini di scolo

1. L'imputazione della spesa diretta deve considerare:

- a) spesa media collegata alla manutenzione della funzionalità della rete scolante e delle relative singole opere;
- b) spesa media imputabile all'esercizio degli impianti di scolo;
- c) spesa media ulteriore riferibile alla funzionalità delle reti di scolo;

Art. 6

Spesa direttamente imputabile ai bacini e macro bacini idraulici di difesa delle acque

1. Per ogni bacino o macro bacino è da quantificare la:

- a) spesa media derivante dalla manutenzione delle opere idrauliche di difesa dalle acque;
- b) spesa media ulteriore riferibile alla funzione delle opere stesse.

Art. 7

Spesa direttamente imputabile ai bacini e macro bacini irrigui

1. Per ogni bacino o macro bacino è da quantificare la:

- a) spesa media necessaria alla funzionalità della rete di adduzione, di distribuzione e dei sistemi di accumulo;
 - b) spesa media relativa all'esercizio degli impianti ed alla distribuzione della risorsa.
2. La distinzione delle due tipologie è condizione necessaria per applicare la tariffa binomia.

Art. 8

Attribuzione delle spese non imputabili direttamente

1. Tutta la spesa a bilancio che non è possibile attribuire direttamente ad una singola categoria di opere pubbliche e, di conseguenza, ad un relativo specifico bacino o macro bacino, costituisce spesa generale non direttamente imputabile, ed è costituita dagli oneri istituzionali del Consorzio, nonché dalla spesa che non è possibile imputare specificatamente al singolo bacino o macro bacino.
2. Tale quota va suddivisa in proporzione alle spese specifiche direttamente imputabili ai singoli bacini o macro bacini.

Art. 9

Spesa totale relativa a ciascun bacino e macro bacino

1. La spesa totale a carico di ciascun bacino o macro bacino è costituita dalla somma dei singoli costi specifici direttamente imputabili con una quota parte delle spese generali.
2. Il piano di riparto della spesa, relativo ad ogni categoria delle opere pubbliche di bonifica indicate all'art. 2 della presente legge, è allegato al bilancio preventivo annuale con suddivisione per bacini e macro bacini.

TITOLO II

COPERTURA DELLA SPESA CONSORTILE

CAPO I

Copertura e riparto della spesa

Art. 10

Copertura della spesa idraulica di scolo

- 1 Per la suddivisione e l'imputazione della spesa idraulica di scolo è predisposto il Piano di gestione mediante:
 - a) delimitazione dei bacini e dei macro bacini di scolo;
 - b) pianificazione della manutenzione ordinaria;
 - c) pianificazione dell'esercizio degli impianti.
2. Dagli accertamenti del Piano di gestione consegue il computo dei costi relativi a ciascuna categoria di opere pubbliche di bonifica.

3. L'individuazione dei costi di gestione dei singoli bacini e macro bacini, con il dettaglio delle attività di gestione, definisce gli interventi assicurati ai beni immobili ricadenti nel bacino o nel macro bacino, nonché la relativa quota di spesa che deve trovare copertura tramite:
 - a) il trasferimento di finanziamenti pubblici;
 - b) i canoni corrisposti dai Soggetti Gestori del Servizio idrico integrato per l'immissione di acque fognarie, meteoriche e depurate nei canali di bonifica, canoni regolati da convenzioni stipulate tra Consorzi e Autorità territoriali ottimali (ATO), secondo l'apposita convenzione-tipo predisposta dalla Regione;
 - c) la contribuzione ordinaria (imposta ai singoli immobili che traggono il beneficio diretto e specifico) tramite riparto ed emissione dei ruoli esattoriali.

4. Le entrate di cui ai punti a) e b) del comma 3, sono da imputarsi ai singoli bacini o macro bacini interessati.

Art. 11

Riparto della spesa idraulica di scolo a carico dei consorziati

1. La quota di spesa da ripartire (ruolo di bonifica) è costituita dalla spesa totale di bonifica diminuita dei finanziamenti pubblici e dei canoni.
2. La determinazione della quota di cui al comma 1, deve essere effettuata distintamente per bacino o macro bacino sulla base dei relativi centri di costo.
3. Il riparto deve avvenire in proporzione al beneficio diretto e specifico conseguito o conseguibile da ciascun immobile in virtù dell'azione di scolo delle acque.
4. Denifito il costo complessivo da ripartire nell'ambito di qualsiasi centro di costo, la quota di esso spettante all'immobile resta proporzionalmente determinata secondo la relazione contenuta nella Tabella n. 1, allegata alla presente legge sotto la lettera "A".

CAPO II

Determinazione del beneficio idraulico di scolo: perimetrazioni ed altre operazioni preliminari

Art. 12

Metodologia di perimetrazione e di attribuzione dell'indice di beneficio

1. La revisione del Piano di classifica consiste nell'individuazione delle parti di comprensorio beneficiarie effettivamente dall'attività consortile di scolo e nella determinazione dei nuovi indici di beneficio, tramite

una suddivisione del territorio in zone omogenee: bacini e macro bacini.

2. L'individuazione di tali zone deve essere effettuata in conformità a parametri tecnici (quali confini idrografici, e altimetrie), le cui perimetrazioni non coincidono, se non in modo casuale, con le suddivisioni "amministrative" del territorio (quali confine di particella, e foglio) e deve avvenire sulla base delle superfici catastali, essendo i singoli immobili (particelle) le unità elementari alle quali è associato l'indice di beneficio.

3. La classificazione degli immobili deve essere affinata in modo da evitare che:

- a) immobili non beneficiati siano chiamati alla contribuzione;
- b) immobili ricadenti in un bacino siano chiamati a contribuire alle spese di un altro bacino;
- c) immobili beneficiati siano chiamati alla contribuzione con un "indice di beneficio" diverso da quello effettivamente spettante.

Art. 13

Aree urbane non servite da fognature pubbliche

1. In collaborazione con gli Uffici Tecnici erariali e comunali devono essere individuate le aree urbane che sono servite da fognature pubbliche e che recapitano direttamente le acque fognarie in reti di scolo di bonifica, traendone beneficio diretto e specifico.

CAPO III

Determinazione del beneficio idraulico di scolo: situazioni particolari

Art. 14

Aree non beneficate da escludere dalla base contributiva

1. Sono da escludere dalla base contributiva tutte le aree che non risentono direttamente del beneficio idraulico di scolo, ed in particolare:

- a) le aree urbane, di espansione urbana o anche extraurbane, dotate di rete fognaria scolante propria curata da soggetto gestore del servizio idrico integrato, con recapito diretto in mare, in specchi lacustri e/o in corsi d'acqua non gestiti dal Consorzio;
- b) le aree urbane, di espansione urbana o anche extraurbane dotate di rete fognaria, scolante propria, curata da soggetto gestore del servizio idrico integrato, con recapitato, anche se tramite sfioratori, delle acque meteoriche e depurate in rete idraulica di bonifica;
- c) le aree dei fabbricati urbani non rientranti in agglomerati urbani, con fogne di scarico delle acque meteoriche e reflue in mare, in specchi lacustri e/o in corsi d'acqua non gestiti dal Consorzio.

rati urbani, con fogne di scarico delle acque meteoriche e reflue in mare, in specchi lacustri e/o in corsi d'acqua non gestiti dal Consorzio.

Art. 15

Contribuzione tramite canoni

1. Le prestazioni rese dai Consorzi di bonifica ai soggetti gestori del servizio idrico integrato non determinato, per i beni immobili urbani interessati, il beneficio di bonifica riferito ai servizi di raccolta, convogliamento e adduzione allo scarico finale di acque fognarie, depurate e meteoriche.

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che, nell'ambito dei servizi istituzionali affidati in forza della delibera del Ministero dei Lavori pubblici - Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 e dell'art. 62, comma 7, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, utilizzino canali e strutture di bonifica per l'allontanamento e/o adduzione al recapito finale di acque fognarie depurate e meteoriche provenienti da insediamenti urbani, contribuiscono, ai sensi degli articoli 134 - 137 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ("Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi") e dell'articolo 27, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ("Disposizioni in materia di risorse idriche"), alle spese consortili in rapporto all'uso concesso, tramite canoni regolati da apposite convenzioni definite tra Consorzi e ATO.

CAPO IV

Parametri tecnici per la determinazione del beneficio idraulico di scolo

Art. 16

Parametri tecnici

1. L'indice del beneficio idraulico di scolo determinato all'interno di ciascun bacino o macro bacino, è stabilito in base ai parametri tecnici di:

- a) soggiacenza;
- b) comportamento idraulico di scolo;
- c) efficienza del servizio.

Art. 17

Indice di soggiacenza

1. L'indice di soggiacenza indica la misura della diversa capacità dei suoli di risentire dell'azione delle opere pubbliche di bonifica.

2. Le aree a diversa soggiacenza, sono individuabili tramite i seguenti parametri:

- a) quota relativa dei terreni rispetto la quota idrometrica di recapito;
- b) pendenza;
- c) piovosità anche con riferimento alla frequenza degli eventi di massima intensità.

3. Ai fini della soggiacenza devono essere presi in considerazione per ogni bacino o macro bacino i parametri più significativi, organizzati in congruo numero di classi, in funzione delle casistiche, delle situazioni contingenti e dei valori presenti.

4. Il raggruppamento delle varie casistiche in classi distinte deve essere eseguito individuando salti qualitativi atti a rappresentare in modo efficace le diversità presenti, ma anche limitando al minimo indispensabile il numero delle classi, per non appesantire eccessivamente la fase applicativa.

5. Indicativamente:

- a) altitudine relativa rispetto al recapito, in metri:

3) Classi:

- suoli alti
- suoli medi
- suoli bassi

- b) clivometria (pendenza media in percentuale)

3 classi:

- alta
- media
- bassa

- c) piovosità in mm/anno:

3 classi:

- alta
- media
- bassa.

6. Per ogni bacino o macro bacino sono da prendere in considerazione solo i parametri più significativi allo scopo, e così pure il numero delle classi, secondo quanto previsto nella Tabella esemplificativa n. 2, allegata alla presente legge sotto la lettera "B".

7. Una volta individuata un'opportuna suddivisione in classi in funzione della variabilità dei parametri, per ognuno deve essere effettuata la determinazione degli indici rappresentativi della singola classe.

Art. 18 *Altimetria*

1. Per determinare l'indice altimetrico si fa riferimento ai valori calcolati nella Tabella n. 3 allegata alla presente legge alla lettera "C". Nella divisione per classi viene tenuto conto di un valore di merito per quanto riguarda il miglioramento del drenaggio.

2. L'indice più alto è attribuito alla classe 1, in cui sono raggruppate le zone più basse, maggiormente interessate da problemi di deflusso caratterizzate da una minore differenza tra la quota del piano campagna e quella del pelo libero del recapito - "tirante idraulico".

3. Gli immobili ricadenti in tali zone risultano maggiormente beneficiati dall'attività di bonifica.

Art. 19 *Clivometria*

1. Per determinare l'indice clivometrico si fa riferimento ai valori calcolati nella Tabella n. 4 allegata alla presente legge alla lettera "D". Nella divisione per classi viene tenuto conto di un valore di merito per quanto riguarda la capacità intrinseche del deflusso.

Art. 20 *Pluviometria*

1. Per determinare l'indice pluviometrico si fa riferimento ai valori calcolati nella Tabella n. 5 allegata alla presente legge alla lettera "E". nella divisione per classi viene tenuto conto di un valore di altezza di pioggia caratteristico.

2. L'indice maggiore è attribuito alla classe 1, in cui sono raggruppate le zone meno pendenti, naturalmente sfavorite nei riguardi dell'allontanamento delle acque: gli immobili ricadenti in tali zone risultano maggiormente beneficiati dall'attività di bonifica.

3. La classificazione sintetica dei parametri di soggiacenza nel caso esemplificato è riportata nella Tabella n. 6 allegata alla presente legge sotto la lettera "F".

Art. 21 *Indice di comportamento idraulico di scolo*

1. La classificazione del comportamento idraulico delle superfici deve essere basata tanto sul coefficiente di permeabilità dei suoli quanto sull'uso del suolo, entrambi individuati dal Piano generale di bonifica.

2. Sono da distinguere due casistiche:

- a) gli immobili a destinazione agricola, o comunque non urbanizzati;
- b) le zone urbanizzate.

3. Gli immobili di cui alla lettera a), del comma 2, le cui caratteristiche fisiche costituiscono parametro indicativo ai fini del deflusso, devono essere suddivisi in tre diverse classi, in funzione dell'andamento della permeabilità dei suoli nel comprensorio considerato:

- a) i terreni di tipo limoso – argillosi, con coeff. di deflusso medio pari a 0,60;
 - b) i terreni di tipo limoso – sabbiosi, con coeff. di deflusso medio pari a 0,50;
 - c) i terreni prevalentemente sabbiosi, con coeff. di deflusso medio pari a 0,35.
4. Le superfici urbanizzate, per le quali le caratteristiche superficiali prevalgono su composizione e struttura del terreno su cui insistono, costituiscono un'unica classe:
- a) superfici urbanizzate, sostanzialmente impermeabili, a coefficiente 0,90.
5. La classe di cui al precedente comma 4, è relativa agli immobili (fabbricati, strade, ferrovie), non serviti da fognature pubbliche di competenza dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 22

Determinazione dell'indice di comportamento idraulico di scolo

1. L'indice di comportamento idraulico deve essere determinato rapportando il coefficiente di deflusso specifico al coefficiente di deflusso massimo secondo quanto indicato nella Tabella n. 7 allegata alla presente legge sotto la lettera "G".
2. I valori dei coefficienti e degli indici del beneficio idraulico di scolo devono essere determinati in relazione alle singole realtà, tenendo conto delle condizioni di ogni singolo bacino, nonché dei parametri per esso significativi ed effettivamente disponibili.
3. Gli indici di beneficio relativi alle singole aree sono ottenuti per somma dei prodotti dei coefficienti di classe relativi ad ogni parametro, moltiplicati per i rispettivi coefficienti di peso.
4. L'indice di beneficio idraulico di scolo va calcolato secondo quanto previsto nella Tabella n. 8 allegata alla presente legge sotto la lettera "H".
5. La differenza di beneficio tra immobili agricoli ed extra agricoli è dovuta esclusivamente al diverso comportamento idraulico delle rispettive superfici.
6. Lo scarto tra i due valori resta contenuto in quanto il peso del comportamento idraulico incide per il 15% nella formazione del coefficiente di beneficio idraulico.

Art. 23

Indice di efficienza del servizio

1. L'indice di efficienza del servizio è un coefficiente atto a ridurre la misura del contributo per gli immobili per

i quali il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto.

2. Tale coefficiente riduttivo deve essere determinato caso per caso, tramite specifica stima.

CAPO V

Determinazione della base imponibile per il riparto della spesa idraulica di scolo

Art. 24

Base imponibile

1. La base imponibile per l'applicazione dell'indice di beneficio e conseguente riparto della spesa di scolo è individuata nella superficie scolante dell'immobile agricolo od extra agricolo, da determinarsi secondo quanto previsto ai successivi articoli 25, 26 e 27 della presente legge.

Art. 25

Superfici scolanti relative ai terreni

1. Per le superfici a destinazione agricola (terreni, censiti nel Nuovo Catasto Terreni e disponibili presso i Dipartimenti per il territorio), la superficie scolante resta individuata nella superficie fiscale del terreno.

Art. 26

Superfici scolanti relative ai fabbricati

1. La superficie scolante relativa agli immobili extra agricoli (superfici urbanizzate, censite nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano), non rientranti in zone urbanizzate dotate di pubbliche fognature, coincide con l'estensione della superficie effettiva su cui ciascun immobile ricade (lotto), eventualmente ripartita pro-quota nel caso di condomini, sulla base del rapporto intercorrente tra la superficie catastale di tutte le unità immobiliari del fabbricato e la superficie di ciascuna unità immobiliare.
2. I Consorzi devono pertanto procedere all'acquisizione dei dati relativi:
 - a) all'estensione del lotto su cui ricade l'immobile extra agricolo (superficie fiscale della particella passata a partita 1 nel NCT);
 - b) alla superficie di ciascuna delle unità immobiliari costituenti il fabbricato in caso che vi siano più unità immobiliari site in uno stesso lotto (condomini).

Art. 27

Superfici scolanti relative a strade, ferrovie e aeroporti

1. Per categorie di immobili quali strade, autostrade, ferrovie, aeroporti che devono essere assoggettati a con-

tribuenza di bonifica, la superficie scolante resta individuata nella superficie fiscale del terreno.

CAPO VI

Copertura della spesa idraulica di difesa dalle acque

Art. 28

Spesa idraulica di difesa dalle acque

1. Per la suddivisione e l'imputazione della spesa idraulica di difesa dalle acque è predisposto il "Piano di gestione" mediante:

- a) delimitazione dei bacini e macro bacini di difesa dalle acque;
- b) pianificazione della manutenzione ordinaria.

2. Dagli accertamenti del Piano di gestione consegue il computo dei costi relativi alla categoria delle opere idrauliche di difesa dalle acque.

3. L'individuazione dei costi di gestione dei singoli bacini e macro bacini con il dettaglio delle attività di gestione definisce gli interventi assicurati ai beni immobili ricadenti nel bacino o nel macro bacino, nonché la relativa quota di spesa che deve trovare copertura tramite:

- a) il trasferimento di finanziamenti pubblici;
- b) la contribuzione ordinaria (imposta sui singoli immobili che traggono il beneficio diretto e specifico) tramite riparto ed emissione del ruolo esattoriale.

Art. 29

Opere idrauliche eseguite per la bonifica

1. La manutenzione e l'esercizio delle opere idrauliche eseguite per la bonifica è a carico dello Stato e degli altri enti obbligati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma secondo, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 30

Riparto della spesa idraulica di difesa dalle acque a carico dei consorziati

1. La quota di spesa da ripartire è costituita dalla spesa totale di difesa dalle acque diminuita dei finanziamenti pubblici, da riferire ai singoli bacini e macro bacini interessati.

2. La determinazione della quota di cui al comma 1, deve essere effettuata distintamente per bacino o macro bacino sulla base dei relativi centri di costo.

3. Il riparto deve avvenire in proporzione al beneficio diretto e specifico conseguito da ciascun immobile in virtù dell'azione di difesa dalle acque.

4. Definitivo il costo complessivo da ripartire nell'ambito di qualsiasi centro di costo, la quota di esso spettante all'immobile resta proporzionalmente determinata secondo la relazione contenuta nella Tabella n. 9, allegata alla presente legge sotto la lettera "I".

CAPO VII

Determinazione del beneficio idraulico di difesa dalle acque: perimetrazioni ed altre operazioni preliminari

Art. 31

Metodologia di perimetrazione e di attribuzione dell'indice di beneficio

1. Per la categoria delle opere idrauliche di difesa dalle acque, la revisione del Piano di classifica consiste nell'individuazione delle parti di comprensorio beneficiate da tali opere e nella determinazione dei nuovi indici di beneficio, tramite una suddivisione del territorio in zone omogenee: bacini e macro bacini.

2. L'individuazione di tali zone deve essere effettuata sulla base di parametri tecnici (quali confini idrografici, e altimetrie), e deve avvenire sulla base delle superfici catastali.

3. La classificazione degli immobili deve essere svolta in modo da evitare che:

- a) immobili non beneficiati siano chiamati alla contribuzione;
- b) immobili ricadenti in un bacino siano chiamati a contribuire alle spese di un altro bacino;
- c) immobili beneficiati siano chiamati alla contribuzione con un "indice di beneficio" diverso da quello effettivamente spettante.

CAPO VIII

Parametri per la determinazione dell'indice di beneficio idraulico di difesa dalle acque

Art. 32

Difesa dalle acque

1. All'interno di ciascun bacino o macro bacino, l'indice del beneficio idraulico di difesa dalle acque è determinato in relazione ai parametri tecnici di:

- a) soggiacenza: quota, pendenza, piovosità;
- b) efficienza del servizio.

2. I relativi valori parametrici sono gli stessi indicati per la determinazione del beneficio idraulico di scolo nel Titolo II, Capo IV della presente legge.

CAPO IX

Determinazione della base imponibile per il riparto della spesa idraulica di difesa dalle acque

Art. 33

Superfici relative ai terreni

1. Per le superfici a destinazione agricola (terreni, censiti nel NCT e disponibili presso i Dipartimenti per il territorio), la superficie scolante resta individuata nella superficie fiscale del terreno.

Art. 34

Superfici relative ai fabbricati

1. Per le superfici relative agli immobili extra agricoli (superfici urbanizzate, censiti nel NCEU), la superficie scolante coincide con la consistenza dell'immobile extra agricolo attualmente censito.

2. Ai fini della classifica il parametro utilizzato è la superficie di ciascuna unità immobiliare.

Art. 35

Superfici relative a strade, ferrovie, aeroporti

1. Per categorie di immobili quali strade, autostrade, ferrovie, aeroporti che devono essere assoggettati a contribuzione di bonifica, si applicano gli stessi criteri relativi ai terreni, di cui all'art. 33 della presente legge.

CAPO X

Copertura della spesa irrigua

Art. 36

Computazione

1. Per rapportare le spese ai relativi benefici, per ogni impianto attivo vengono computate le seguenti spese:

- a) le spese di manutenzione;
- b) le spese di esercizio;
- c) le spese relative all'eventuale esercizio straordinario (surplus irrigui extra dotazione);
- d) le spese generali ed accessorie, ripartite pro quota.

2. Per la computazione si applica la metodologia di cui al Titolo I.

La tariffa è calcolata sulla base delle caratteristiche e del tipo di distribuzione attiva, mediante l'applicazione di:

- una quota a copertura dei costi di manutenzione (beneficio potenziale) sulla base alla superficie irrigabile;
- una seconda quota, a copertura dei costi di esercizio (beneficio effettivo) sulla base del consumo effettivo o, in alternativa, sulla base della superficie irrigata.

3. In funzione dei tipi di distribuzione e dei dati a disposizione, i Consorzi hanno la facoltà di adottare le seguenti metodologie di calcolo:

- a) metodologia semplificata, che utilizza una tariffa monomia in cui confluiscono i costi di manutenzione e quelli di esercizio irriguo;
- b) metodologia standard, che utilizza una tariffa binomia: la prima voce per ripartire le spese di manutenzione (beneficio potenziale) e la seconda quelle di esercizio.

Art. 37

Ripartizione degli oneri irrigui: tariffa monomia (metodo semplificato) e tariffa binomia (metodo standard). Base imponibile

1. Il metodo semplificato prevede come base imponibile la superficie irrigabile.

2. Per i Consorzi che adottano la metodologia standard, la base imponibile per il riparto delle spese di manutenzione (beneficio potenziale), è individuata nella superficie irrigabile.

3. Le superfici irrigabili sono da identificare tramite appositi censimenti, partendo dalle superfici fiscali censite al Catasto terreni.

4. Tali dati possono essere integrati tramite autodenucia da parte dei singoli consorziati, verificati a campione dal personale tecnico addetto.

5. In assenza di censimento, al posto della superficie irrigabile potrà essere utilizzata la superficie fiscale del fondo.

Art. 38

Base imponibile per il servizio effettivo

1. La base imponibile per il riparto delle spese di esercizio (beneficio effettivo) è individuata dalla quantità di risorsa effettivamente utilizzata.

2. Può quindi essere costituita da una misura volumetrica diretta (metri cubi), per gli impianti dotati di opportuni misuratori alla consegna.

3. In alternativa la quantità di risorsa può essere misurata indirettamente tramite la superficie effettivamente irrigata.

4. Tali superfici sono da identificarsi tramite appositi censimenti (domande di irrigazione da parte degli utenti), utilizzando la base fiscale costituita dal NCT, da verificare a campione durante l'esercizio dal personale consortile addetto.

Art. 39

Determinazione degli indici di quantificazione del beneficio irriguo

1. La ripartizione delle spese di manutenzione, in relazione al beneficio potenziale, è effettuata sulla base della superficie irrigabile, indipendente dall'effettivo utilizzo della risorsa.

2. Nelle ipotesi in cui, a seguito della dotazione assegnata si verificano sostanziali incrementi del reddito potenziale dell'utente, i Consorzi possono stabilire differenti gradi di beneficio potenziale assicurato dall'irrigazione.

3. Tale operazione può essere svolta tramite stime effettuate su zone omogenee dal punto di vista pedologico ed agronomico, opportunamente individuate all'interno dei vari bacini irrigui. Nel caso in cui le stime risultassero eccessivamente onerose o di scarsa affidabilità e fosse necessario, per equità, procedere ad una differenziazione del beneficio, i Consorzi possono prevedere, in alternativa, di:

- a) determinare le zone a pari deficit idrico tramite delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche dei fondi irrigabili;
- b) raffrontare il deficit alla dotazione.

4. Il grado di beneficio è calcolabile come rapporto dotazione deficit, mentre l'indice di beneficio è dato dal rapporto tra i relativi coefficienti ed il coefficiente massimo di bacino.

5. Nel determinare il raggruppamento delle varie casistiche presenti nei singoli bacini e macro bacini irrigui in classi distinte "a beneficio omogeneo", i Consorzi devono procedere mediante l'individuazione di classi atte a rappresentare in modo significativo le diversità presenti.

6. Il coefficiente di efficienza del servizio è un coefficiente riduttivo, in grado di limitare la misura del contributo in funzione della ridotta dotazione della risorsa, dovendo pertanto essere determinato caso per caso tramite specifica stima.

TITOLO III**DIRETTIVE GENERALI**

CAPO I

Definitività dei criteri e contribuenza

Art. 40

Definitività dei criteri per la determinazione degli indici di beneficio

1. I criteri per la determinazione degli indici di benefi-

cio derivanti dall'applicazione della presente legge assumono carattere di definitività.

Art. 41

Conguaglio della contribuenza

1. Successivamente all'approvazione dei nuovi Piani di classifica, i Consorzi procederanno alle operazioni di conguaglio tra la contribuenza derivante dall'applicazione dei nuovi Piani e quella relativa ai Piani sostituiti, così come previsto dall'art. 11, comma 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 42

Contribuenza di limitata entità

1. Tutta la proprietà immobiliare che trae beneficio dall'attività di bonifica è soggetta a contribuenza.

2. Per le contribuzioni di entità inferiore a Euro 10,33 che ai sensi dell'art. 12 bis del DLgs 26 febbraio 1999, n. 46, non sono iscrivibili a ruolo, si procede alla riscossione pluriennale e non annuale dei relativi importi.

3. I soggetti interessati dall'applicazione del comma precedente, ai fini dell'esercizio del voto per il rinnovo degli Organi consorziali di amministrazione, si considerano in regola con i versamenti anche se nell'anno di riferimento delle elezioni non sono stati chiamati al versamento del contributo.

4. Resta ferma la possibilità per i Consorzi di bonifica di ricorrere alla riscossione spontanea di cui all'articolo 32 del predetto DLgs n. 46 del 1999.

Art. 43

Divieto di imposizione dei minimi di contribuenza

1. Le spese di bonifica non possono essere tra loro parzializzate.

2. Tanto le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, quanto quelle riguardanti l'adempimento dei fini istituzionali del Consorzio, di cui all'art. 59 del RD n. 215 del 1933, nonché le spese di esazione, devono essere ripartite tra i consorziati unicamente in relazione all'imponibile ("indice di beneficio") attribuito a ciascun immobile.

CAPO II

Documentazione da allegare al "Piano di classifica"

Art. 44

Opere idrauliche di scolo delle acque meteoriche in eccesso

1. Per le opere idrauliche di scolo delle acque meteoriche, i Consorzi sono tenuti a predisporre:

- a) la corografia in scala 1:25.000 del comprensorio di bonifica riportante la distinzione, mediante apposita colorazione, dei vari bacini e macro bacini di scolo delle acque meteoriche in eccesso, con graficamente indicate e numericamente contrassegnate le varie opere pubbliche di bonifica;
- b) l'elenco, con riferimento ai numeri di identificazione riportati nella corografia, delle opere pubbliche di bonifica soggette a manutenzione ed esercizio distintamente per bacino e macro bacino idraulico di scolo delle acque meteoriche in eccesso;
- c) un elaborato, distinto per ciascun bacino o macro bacino, riportante i dati catastali e le relative superfici degli immobili che traggono beneficio, diretto e specifico, dalle opere di scolo delle acque meteoriche in eccesso.

Art. 45

Opere idrauliche di difesa delle acque eseguite per la bonifica o in gestione alla bonifica

1. Per le opere idrauliche di difesa delle acque eseguite dai Consorzi di bonifica o in gestione ai medesimi, questi predispongono:

- a) la corografia in scala 1:25.000 del comprensorio di bonifica riportante la distinzione, mediante apposita colorazione, dei vari bacini e macro bacini di opere idrauliche di difesa dalle acque, con graficamente indicate e numericamente contrassegnate le varie opere pubbliche di bonifica o in gestione alla bonifica;
- b) l'elenco, con riferimento ai numeri di identificazione riportati nella corografia, delle opere pubbliche di bonifica o in gestione alla bonifica di ciascun bacino e macro bacino di opere idrauliche di difesa dalle acque soggette a manutenzione ed esercizio;
- c) un elaborato, distinto per ciascun bacino o macro bacino, riportante i dati catastali e le relative superfici, degli immobili che traggono beneficio, diretto e specifico, dalle opere idrauliche di difesa dalle acque.

Art. 46

Opere adibite al servizio di adduzione, circolazione e distribuzione dell'acqua irrigua

1. Per le opere adibite al servizio di adduzione, circolazione e distribuzione dell'acqua irrigua, i Consorzi di bonifica predispongono:

- a) la corografia in scala 1:25.000 del comprensorio di bonifica riportante la distinzione, mediante apposita colorazione, dei vari bacini e macro bacini di disponibilità irrigua, con graficamente indicate e numericamente contrassegnate le varie opere pubbliche di bonifica;
- b) l'elenco, con riferimento ai numeri di identificazione riportati nella corografia, delle opere pubbliche di bonifica soggette a manutenzione ed esercizio, distintamente per bacino e macro bacino di adduzione, circolazione e distribuzione dell'acqua irrigua;
- c) un elaborato, distinto per ciascun bacino o macro bacino, riportante i dati catastali e le relative superfici, degli immobili che traggono beneficio, diretto e specifico, dalle opere di adduzione, circolazione e distribuzione dell'acqua irrigua.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Revisione dei "Piani di classifica"

1. Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica devono provvedere alla revisione dei vigenti "Piani di classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile", nel rispetto dei principi e criteri dettati dalla presente legge.

2. L'inosservanza del termine di tempo di cui al comma precedente comporta la nomina da parte della Giunta regionale di un Commisario "ad acta".

Seguono gli allegati alla legge:

- A) Tabella n. 1
- B) Tabella n. 2
- C) Tabella n. 3
- D) Tabella n. 4
- E) Tabella n. 5
- F) Tabella n. 6
- G) Tabella n. 7
- H) Tabella n. 8
- I) Tabella n. 9

(seguono allegati fotografati)

ALLEGATO "A": tabella n° 1

$$C_i = C \times b_i : S_{b_i}$$

dove:

b_i = indice di beneficio relativo all'immobile

S_{b_i} = sommatoria degli indici di beneficio relativi a tutti gli immobili appartenenti al centro di costo interessato.

ALLEGATO "B": tabella n° 2

b)

ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGGIACENZA (CASO IPOTETICO DI 4 DIVERSI BACINI)

Parametri e classi		Bacino n. 1	Bacino n. 2	Bacino n. 3	Bacino n. 4
Altimetria	1	$H < 0.5$			
	2	$0.5 < h < 1.0$			
	3	$h > 1.0$			
Clivometria	1		$i \leq 0.5 \text{ ‰}$	$i \leq 0.5 \text{ ‰}$	
	2		$0.5 \text{ ‰} < i < 1 \text{ ‰}$	$0.5 \text{ ‰} < i < 1 \text{ ‰}$	
	3		$I > 1 \text{ ‰}$	$I > 1 \text{ ‰}$	
Pluviometria	1			$H < 900$	$h < 750$
	2			$H > 900$	$750 < h < 850$
	3				$h > 850$

ALLEGATO "C": tabella n° 3

DETERMINAZIONE DELL'INDICE ALTIMETRICO

Zona (e classe)	Giacitura	Intervallo altezza rispetto al recapito (m)	Valore di merito	Indice altimetrico
1	Bassa	$h \leq 0.50$	1.20	1.00
2	Media	$0.50 < h < 1.00$	1.00	0.80
3	Alta	$1.00 \leq h$	0.60	0.50

ALLEGATO "D": tabella n° 4

DETERMINAZIONE DELL'INDICE CLIVOMETRICO

Zona (e classe)	Pendenza	Intervallo	Valore di merito	Indice clivometrico
1	Bassa	$i \leq 0.5 \text{ ‰}$	1.20	1.00
2	Media	$0.5 \text{ ‰} < i < 1.0 \text{ ‰}$	1.00	0.83
3	Alta	$i > 1.00 \text{ ‰}$	0.80	0.67

ALLEGATO "E": tabella n° 5

DETERMINAZIONE DELL'INDICE PLUVIOMETRICO

Zona (e classe)	Piovosità	Intervallo altezza di pioggia annua (mm)	Altezza media di pioggia annua (mm)	Indice pluviometrico
1	Bassa	$680 \leq h \leq 750$	710	0.80
2	Media	$750 < h < 850$	800	0.90
3	Alta	$850 \leq h \leq 920$	890	1.00

ALLEGATO "F": tabella n° 6

Coefficients di soggiacenza Tabella di sintesi			
Parametri	Soggiacenza		
	Altimetria	Pendenza	Piovosità
Classe			
1	1.00	1.00	0.80
2	0.80	0.83	0.90
3	0.50	0.67	1.00

ALLEGATO "G": tabella n° 7**DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI COMPORTAMENTO IDRAULICO DI SCOLO**

Zona	Permeabilità	Coefficiente di deflusso/perm.	Indice di comportamento idraulico	Classe
Urbanizzata	Molto bassa	0.90	1.00	U
Terreni L-A	Bassa	0.60	0.67	1
Terreni S-L	Media	0.50	0.55	2
Terreni S	Alta	0.35	0.40	3

ALLEGATO "H": tabella n° 8

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI COMPORTAMENTO IDRAULICO DI SCOLO

- per i Terreni:

$$I_{BS T} =$$

Altimetria/peso x val. + pendenza/peso x val. + piovosità/peso x valore + il valore più basso del componente idraulico/ peso x val.

- per i Fabbricati:

$$I_{BS F} =$$

Altimetria/peso x val. + pendenza/peso x val. + piovosità/peso x valore + il valore più alto del componente idraulico/ peso x val.

ALLEGATO "I": tabella n° 9

$$S_{ci} = n_i \times S_m$$

dove:

S_{ci} = superficie convenzionale dell'immobile

n_i = numero dei vani dell'immobile

S_m = superficie media del vano

Il valore S_m va determinato su base statistica, in genere, convenzionalmente pari a 16.00 m².
